

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020)

(2021/C 417/01)

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Il presente documento di lavoro è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'UE, esso fornisce orientamenti tecnici ai colleghi e agli organismi coinvolti nella chiusura dei programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale.

Indice

1. PRINCIPI GENERALI
2. POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANTICIPATA
3. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA
 - 3.1. Modifica dei programmi
 - 3.2. Presentazione/notifica e modifica dei grandi progetti
4. GESTIONE FINANZIARIA
 - 4.1. Disimpegno
 - 4.2. Liquidazione del prefinanziamento iniziale e annuale
 - 4.3. Calcolo del saldo finale
 - 4.4. Over-booking
5. INDICATORI E QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE ALLA CHIUSURA
 - 5.1. Rendicontazione dei valori di raggiungimento degli indicatori di output
 - 5.2. Implicazioni del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per la chiusura
6. SCAGLIONAMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI NELL'ARCO DI DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE
7. OPERAZIONI NON FUNZIONANTI

8. OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO O SOSPESE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO
 9. SPESE INTERESSATE DA INDAGINI DELL'OLAF IN CORSO, DA RELAZIONI DELL'OLAF O DA AUDIT DELLA COMMISSIONE O DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA
 10. IRREGOLARITÀ
 - 10.1. Trattamento delle irregolarità nel periodo contabile finale
 - 10.2. Importi da recuperare e importi non recuperabili
 - 10.3. Rischio di irregolarità che comportano ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione
 - 10.4. Importi recuperati dopo la chiusura
 11. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA
 - 11.1. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura
 - 11.2. Modifica dei documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione
 - 11.3. Disponibilità dei documenti
 12. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA
 - 12.1. Relazione di attuazione finale
 - 12.1.1. Relazioni sui grandi progetti
 - 12.1.2. Accettazione e scadenze
 - 12.2. Conti
 - 12.2.1. Esame e accettazione
 - 12.3. Dichiarazione di affidabilità di gestione e sintesi annuale
 - 12.4. Parere di audit e relazione di controllo
 - 12.4.1. Strumenti finanziari
 - 12.4.2. Affidabilità dei dati
 - 12.4.3. Spesa pubblica versata ai beneficiari
 13. PAGAMENTO DEL SALDO FINALE
 14. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ
- ALLEGATO I
- ALLEGATO II
- ALLEGATO III
- ALLEGATO IV

Tenendo conto dell'importanza di una chiusura tempestiva ed efficace dei programmi operativi approvati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo di programmazione dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, compresi quelli che beneficiano delle risorse REACT-EU, è necessario fornire orientamenti adeguati sulla chiusura di tali programmi operativi in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e degli atti giuridici di applicazione generale adottati su tale base.

Alla luce dell'esperienza acquisita con la chiusura dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, gli orientamenti propongono procedure semplificate basate sulle migliori prassi individuate durante la chiusura di tali periodi precedenti.

Gli orientamenti tengono conto della crisi senza precedenti causata dalla COVID-19 nel 2020 e nel 2021 e del suo impatto sull'attuazione del programma.

Scopo degli orientamenti è facilitare il processo di chiusura fornendo il quadro metodologico in base al quale l'esercizio di chiusura dovrebbe avere luogo per il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro.

Con il sistema di esame e accettazione annuale dei conti è stata introdotta una notevole semplificazione della procedura di chiusura. La chiusura definitiva del programma dovrebbe pertanto basarsi unicamente sui documenti relativi al periodo contabile finale e alla relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale.

1. PRINCIPI GENERALI

La chiusura dei programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), del Fondo sociale europeo («FSE»), del Fondo di coesione (di seguito «i Fondi») e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP») attuati in conformità del regolamento recante disposizioni comuni («RDC»)⁽²⁾ per il periodo di programmazione 2014-2020⁽³⁾ avviene conformemente ai presenti orientamenti.

La chiusura di tali programmi comporta il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro⁽⁴⁾ in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro. La chiusura dei programmi non pregiudica il potere della Commissione di imporre rettifiche finanziarie a norma delle pertinenti disposizioni dell'RDC.

(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(3) Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 8, secondo comma, dell'RDC, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020, i programmi ai quali gli Stati membri assegnano risorse REACT-EU copriranno il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 di detto articolo.

(4) A norma dell'articolo 138, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1) («accordo di recesso»), per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi e delle azioni dell'Unione impegnati nell'ambito del QFP 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie, il diritto dell'Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e azioni dell'Unione, a meno che il comitato misto non abbia adottato misure tecniche in linea con l'articolo 138, paragrafo 5, dell'accordo di recesso. Tuttavia è opportuno osservare che le disposizioni dei presenti orientamenti relative alle risorse REACT-EU non si applicano al Regno Unito, ai sensi dell'articolo 154, quinto comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020.

2. POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANTICIPATA

Gli Stati membri possono chiedere una chiusura anticipata a condizione che abbiano svolto tutte le attività connesse all'attuazione del programma. A tal fine, è opportuno considerare quale periodo contabile finale del programma quello precedente il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024. Se la Commissione accetta tale richiesta, lo Stato membro deve presentare i documenti di chiusura di cui all'articolo 141 dell'RDC («documenti di chiusura») entro il 15 febbraio dell'anno successivo al periodo contabile in questione. È opportuno inoltre che la chiusura anticipata rispetti tutte le regole stabilite per le chiusure.

3. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

3.1. Modifica dei programmi

Per garantire la corretta attuazione dei programmi e la tempestiva preparazione della chiusura, è opportuno che gli Stati membri presentino, entro il 30 settembre 2023, le richieste di modifica dei programmi ⁽⁵⁾ comprese le modifiche dei piani finanziari per trasferire fondi tra gli assi prioritari dello stesso programma nell'ambito della stessa categoria di regioni e dello stesso fondo. Ciò consentirà di adottare le decisioni prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023. È opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute per i trasferimenti non rilevanti a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC ⁽⁶⁾ prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023.

I trasferimenti di risorse REACT-EU di cui all'articolo 92 bis dell'RDC ⁽⁷⁾ tra il FESR e l'FSE, a norma dell'articolo 92 ter, paragrafo 5, decimo comma, dell'RDC ⁽⁸⁾, possono applicarsi solo all'anno in corso o agli anni futuri del piano finanziario. È opportuno presentare entro il 15 novembre dell'anno corrispondente eventuali richieste di modifica dei piani finanziari che incidano sulle risorse disponibili per la programmazione relativa agli anni 2021 e 2022 e che comportino un trasferimento tra il FESR e l'FSE, in modo da disporre di tempo sufficiente per l'adozione delle decisioni entro il 31 dicembre. Gli impegni di bilancio annuali per un dato anno non possono essere modificati oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

3.2. Presentazione/notifica e modifica dei grandi progetti

Poiché i grandi progetti riguardano importi considerevoli dei Fondi e sono pertanto importanti per l'efficacia complessiva dell'attuazione dei programmi, è opportuno che gli Stati membri presentino una richiesta o una notifica per l'approvazione o la modifica di grandi progetti entro il 30 settembre 2023. Ciò consentirà l'adozione delle decisioni prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023 ⁽⁹⁾.

La presentazione e la notifica dei grandi progetti devono seguire le procedure di cui agli articoli 102 e 103 dell'RDC e gli obblighi di informazione di cui all'articolo 101 dell'RDC, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽¹⁰⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione ⁽¹¹⁾.

Le richieste di modifica dei grandi progetti devono seguire la stessa procedura utilizzata per la notifica iniziale o la presentazione alla Commissione (rispettivamente articolo 102, paragrafi 1 o 2, dell'RDC). Le modifiche dei grandi progetti comprendono richieste di scaglionamento, modifiche dei grandi progetti ancora da completare nel periodo di programmazione 2014-2020 e l'annullamento dei grandi progetti.

⁽⁵⁾ Articolo 30, paragrafo 1, dell'RDC.

⁽⁶⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020.

⁽⁷⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020.

⁽⁸⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020.

⁽⁹⁾ I grandi progetti non sono pertinenti ai programmi sostenuti dal FEAMP.

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 38 del 13.2.2015, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1).

4. GESTIONE FINANZIARIA

4.1. Disimpegno

Gli impegni inutilizzati relativi all'ultimo anno del periodo di programmazione saranno disimpegnati nel corso della chiusura ⁽¹²⁾. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 sarà disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro il 15 febbraio 2025, o entro il 1° marzo 2025, se il termine è prorogato dalla Commissione ⁽¹³⁾.

Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 8, secondo comma, dell'RDC ⁽¹⁴⁾, i programmi ai quali gli Stati membri assegnano risorse REACT-EU copriranno il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 di detto articolo. Anche gli impegni inutilizzati relativi alle risorse REACT-EU saranno disimpegnati nel corso della chiusura dei programmi ⁽¹⁵⁾.

4.2. Liquidazione del prefinanziamento iniziale e annuale

La Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento iniziale versato agli Stati membri al più tardi al momento della chiusura di un programma ⁽¹⁶⁾. Ciò vale anche per il prefinanziamento aggiuntivo versato a valere sulle risorse REACT-EU ⁽¹⁷⁾.

Gli importi versati a titolo di prefinanziamento iniziale possono essere liquidati solo per quanto riguarda le spese ammissibili dichiarate. La liquidazione del prefinanziamento iniziale può tuttavia iniziare solo quando il programma riceve, attraverso i pagamenti, il contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma. In tal caso, le spese ammissibili incluse nei conti saranno utilizzate dalla Commissione, previo calcolo dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP, per liquidare in primo luogo il prefinanziamento annuale e solo successivamente la Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento iniziale. La liquidazione avverrà per programma, fondo e categoria di regioni, previa accettazione dei conti.

Gli importi non recuperati dalla Commissione nel 2020 per i conti presentati nel 2020 saranno liquidati o recuperati alla chiusura ⁽¹⁸⁾. Tali importi saranno presi in considerazione nel calcolo del saldo finale del programma.

4.3. Calcolo del saldo finale

Per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, la Commissione rimborserà il 90 % dell'importo richiesto dallo Stato membro applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità alle spese ammissibili per la priorità indicate nelle domande di pagamenti intermedi, purché vi siano impegni disponibili nel programma e fatta salva la dotazione finanziaria disponibile.

La Commissione determinerà l'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile finale conformemente all'articolo 139 dell'RDC. L'articolo 139, paragrafo 6, dell'RDC stabilisce che, sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile tenendo conto sia degli importi nei conti, sia dell'importo totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile.

In seguito al calcolo dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP, la Commissione liquiderà il prefinanziamento annuale e/o iniziale. Conformemente all'articolo 139, paragrafo 7, secondo comma, dell'RDC ⁽¹⁹⁾, gli importi recuperabili ma non recuperati dalla Commissione per i conti presentati nel 2020 saranno liquidati o recuperati alla chiusura.

⁽¹²⁾ Articolo 86, paragrafo 2, dell'RDC.

⁽¹³⁾ Articolo 86, paragrafo 4, e articolo 136, paragrafo 2, dell'RDC.

⁽¹⁴⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020.

⁽¹⁵⁾ Articolo 92 ter, paragrafo 5, quinto comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020.

⁽¹⁶⁾ Articolo 82 dell'RDC.

⁽¹⁷⁾ Articolo 92 ter, paragrafo 7, terzo comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020.

⁽¹⁸⁾ Articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020.

⁽¹⁹⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020.

Conformemente all'articolo 130, paragrafo 3, dell'RDC ⁽²⁰⁾, il contributo dei Fondi o del FEAMP mediante il pagamento del saldo finale non deve superare:

- a livello di priorità per fondo e per categoria di regioni,
 - di oltre il 10 % il contributo dei Fondi o del FEAMP per ciascuna priorità, per fondo e per categoria di regioni, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma;
- a livello del programma,
 - la spesa pubblica ammissibile dichiarata; oppure
 - il contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.

Le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento finanziario ⁽²¹⁾, sono destinate a finanziare spese determinate. Le risorse REACT-EU sono mantenute su linee di bilancio specifiche, separate dalle linee di bilancio FESR e FSE non REACT-EU. Pertanto non è possibile applicare la flessibilità del 10 % tra loro, in quanto ciò comporterebbe una modifica dell'impegno di bilancio dopo l'anno in cui è stato effettuato. Di conseguenza, nel caso di REACT-EU, la flessibilità del 10 % si applicherà solo tra le priorità REACT-EU dello stesso fondo nell'ambito dello stesso programma, ad esempio tra due priorità del FESR REACT-EU.

L'importo da pagare/recuperare calcolato secondo le regole di cui sopra costituirà il saldo finale del programma.

Un esempio di calcolo del saldo finale per un programma figura nell'allegato IV dei presenti orientamenti.

4.4. Over-booking

L'over-booking è la prassi seguita dagli Stati membri di dichiarare alla Commissione spese ammissibili superiori al contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

Poiché le domande di pagamento sono cumulative solo entro un determinato periodo contabile, se una priorità raggiunge il contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma prima del periodo contabile finale, le spese dichiarate alla Commissione in eccesso rispetto al contributo massimo dei Fondi per la priorità non saranno riportate al periodo contabile successivo.

Le autorità di certificazione possono pertanto decidere che gli importi iscritti nel loro sistema contabile in un periodo contabile siano dichiarati alla Commissione in un periodo contabile successivo o addirittura nel periodo contabile finale ai fini della chiusura.

Tenuto conto di quanto precede, e qualora gli Stati membri desiderino disporre di spese in over-booking nel periodo contabile finale, essi potrebbero astenersi dal dichiarare alla Commissione spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma in qualsiasi periodo contabile precedente quello finale e utilizzare tali spese tenendo conto delle esigenze del programma. Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di dichiarare le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma solo nel periodo contabile finale, a meno che:

- debbano dichiararle in un precedente periodo contabile in sostituzione degli importi irregolari individuati (entro i limiti del contributo dei Fondi o del FEAMP per la priorità); oppure
- modifichino il piano finanziario del programma per aumentare il contributo dei Fondi o del FEAMP alla priorità in over-booking conformemente alle norme applicabili alle modifiche del programma.

⁽²⁰⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.

⁽²¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Se le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma non sono necessarie prima del periodo contabile finale, gli Stati membri dichiarano alla Commissione tali spese, comprese quelle sostenute e pagate dai beneficiari durante i periodi contabili precedenti, solo nel periodo contabile finale (o in una fase precedente se uno Stato membro sceglie la chiusura anticipata). Le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma dichiarate alla Commissione nel periodo contabile finale saranno prese in considerazione contestualmente e successivamente alla chiusura in sostituzione degli importi irregolari (dichiarati in qualsiasi periodo contabile, compreso il periodo contabile finale) e ai fini della flessibilità del 10 % di cui all'articolo 130, paragrafo 3, dell'RDC⁽²²⁾. Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC, gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari, individuati dopo la presentazione dei conti per il periodo contabile finale/dopo la chiusura, utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma.

5. INDICATORI E QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE ALLA CHIUSURA

Alla chiusura per il FEAMP, i dati relativi agli indicatori devono essere trasmessi nell'ultima relazione di attuazione annuale del programma utilizzando i modelli delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione⁽²³⁾.

Alla chiusura per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione, i dati relativi agli indicatori di output e di risultato devono essere trasmessi nella relazione di attuazione finale del programma utilizzando i modelli delle tabelle 1, 2, 3 e 4 di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione. Nella colonna «Osservazioni», gli Stati membri dovrebbero spiegare (se necessario) i valori di conseguimento nel 2023, in particolare nei casi in cui sono significativamente diversi dai target fissati (vale a dire una deviazione superiore al 20 %). I dati relativi agli indicatori selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione devono essere riportati nella tabella 5 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione.

Gli Stati membri sono tenuti a includere nella relazione di attuazione finale le informazioni seguenti sugli indicatori:

- cumulativo (annuale per l'FSE): valori per gli indicatori di output e di risultato fino al 2023 compreso. Per gli indicatori di output del FESR e del Fondo di coesione e per gli indicatori di output e di risultato dell'FSE, i valori si riferiscono alle operazioni cofinanziate dal programma;
- qualsiasi questione che incida sull'efficacia dell'attuazione del programma, compreso il raggiungimento dei target;
- (per il FESR e il Fondo di coesione) i valori del 2023 per gli indicatori di risultato dei programmi ricavati da statistiche o forniti da fonti di informazione specifiche per la priorità (come le indagini), in determinati momenti. Tali valori devono comprendere il contributo del programma e quello di altri fattori riferiti a tutti i potenziali beneficiari (la stessa unità di analisi utilizzata per la definizione della base di riferimento).

Si raccomanda agli Stati membri di non rivedere i target oltre il 2022, tranne nei casi in cui la revisione è dovuta a modifiche delle assegnazioni per una data priorità o per lo scaglionamento di alcune operazioni. La Commissione valuterà il raggiungimento dei target tenendo conto delle informazioni fornite nella relazione di attuazione finale del programma, compresi gli elementi e i fattori che potrebbero aver gravemente compromesso il raggiungimento dei target fissati.

5.1. Rendicontazione dei valori di raggiungimento degli indicatori di output

I valori di raggiungimento degli indicatori di output riportati nella relazione di attuazione finale o nell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP di un programma dovrebbero fare riferimento a quanto è stato realizzato dalle operazioni sostenute nell'ambito del programma. Sebbene i valori di raggiungimento degli indicatori debbano corrispondere alla situazione al 31 dicembre 2023, in pratica nei documenti indicati possono essere riportati gli output delle operazioni cofinanziate fino alla data di presentazione della relazione di attuazione finale o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP del programma. È opportuno che le autorità di audit del programma traggano conclusioni sull'affidabilità dei dati sull'efficacia dell'attuazione nella relazione annuale di controllo del periodo contabile finale.

Per le operazioni scaglionate (cfr. sezione 6 dei presenti orientamenti), solo gli output effettivamente realizzati entro la fase inclusa nel periodo di programmazione 2014-2020 possono essere riportati nella relazione di attuazione finale del programma. Gli altri output (insieme alle relative spese) devono essere comunicati nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027.

⁽²²⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.

⁽²³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali programmi (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 124).

Per le operazioni non funzionanti (cfr. sezione 7 dei presenti orientamenti), solo gli output effettivamente realizzati in base alle spese dichiarate per il programma dovrebbero essere riportati nella relazione di attuazione finale del programma. In alcuni casi, ciò significa che viene riportato un output pari a zero. Gli output realizzati dalle operazioni non funzionanti saranno valutati dopo il 15 febbraio 2026, termine entro il quale gli Stati membri devono completare materialmente o attuare pienamente tali operazioni e garantire che contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti.

5.2. Implicazioni del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per la chiusura

La Commissione valuterà il raggiungimento dei valori target per gli indicatori nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sulla base dei valori riportati nella relazione di attuazione finale o nell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP del programma.

Gli Stati membri possono proporre una revisione dei target mediante una modifica del programma in casi debitamente giustificati, come un cambiamento significativo delle condizioni economiche, ambientali e del mercato del lavoro, e quando la revisione è conseguenza di modifiche delle assegnazioni per una data priorità ⁽²⁴⁾. La revisione dei target può essere proposta dagli Stati membri mediante una modifica del programma in caso di scaglionamento di alcune operazioni a norma della sezione 6 dei presenti orientamenti.

Una grave carenza nel raggiungimento dei target relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali può dar luogo a rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC ⁽²⁵⁾. Una grave carenza è valutata conformemente ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione ⁽²⁶⁾.

Se un'autorità del programma decide di includere in un programma operazioni non funzionanti, la mancanza di output può incidere negativamente sul raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Se le operazioni non funzionanti incluse nel programma comportano una grave carenza nel raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, l'impegno da parte dello Stato membro di completare materialmente o attuare pienamente tali operazioni e di garantire che contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il 15 febbraio 2026 sarà assimilato a un'azione correttiva volta al raggiungimento dei target di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC. Ciò è subordinato alla condizione che gli output necessari siano realizzati, mediante le operazioni interessate, nell'anno supplementare concesso ai sensi della sezione 7 dei presenti orientamenti. Può essere applicata una rettifica finanziaria se gli output non sono realizzati entro il 15 febbraio 2026.

Se lo scaglionamento di talune operazioni comporta una grave carenza nel raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la Commissione può decidere di applicare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC.

Conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 480/2014 ⁽²⁷⁾, le rettifiche finanziarie saranno determinate su base forfettaria tenendo conto del coefficiente di realizzazione/assorbimento, vale a dire la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità, divisa per il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento delegato, la rettifica forfettaria si applica al contributo del fondo sulla base delle spese dichiarate dallo Stato membro nell'ambito della priorità interessata. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato, il livello di rettifica finanziaria risultante dall'applicazione del tasso forfettario non deve essere sproporzionato.

⁽²⁴⁾ Punto 5 dell'allegato II dell'RDC.

⁽²⁵⁾ Articolo 22, paragrafo 7, e articolo 144, paragrafo 4, dell'RDC.

⁽²⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europee (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

⁽²⁷⁾ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

A norma dell'articolo 92 ter, paragrafo 13, lettera c), dell'RDC ⁽²⁸⁾, le prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione e all'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione non si applicano alle risorse REACT-EU.

6. SCAGLIONAMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI NELL'ARCO DI DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

La presente sezione si basa sull'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾, che stabilisce le condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata.

Le operazioni dovrebbero essere materialmente completate o pienamente attuate e contribuire al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti al momento della presentazione dei documenti di chiusura. Tuttavia, poiché è talvolta difficile allineare l'attuazione delle operazioni al periodo di programmazione, e al fine di garantire che le operazioni siano completate e contribuiscano agli obiettivi strategici, è possibile scaglionare le operazioni nel periodo di programmazione 2021-2027 (ad eccezione degli strumenti finanziari) a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- l'operazione non è stata cofinanziata dai Fondi o dal FEAMP nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013;
- il costo totale di entrambe le fasi dell'operazione è superiore a 5 milioni di EUR;
- l'operazione ha due fasi identificabili dal punto di vista finanziario;
- esiste una pista di controllo dettagliata e completa per le spese, al fine di garantire che la stessa spesa non sia dichiarata due volte alla Commissione;
- la seconda fase dell'operazione è ammissibile al cofinanziamento da parte del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione o del FEAMPA ⁽³⁰⁾ nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 ed è conforme a tutte le norme applicabili del periodo di programmazione 2021-2027;
- nella relazione di attuazione finale presentata a norma dell'articolo 141 dell'RDC, o nel contesto del FEAMP nell'ultima relazione di attuazione annuale, lo Stato membro si impegna a completare la seconda e ultima fase durante il periodo di programmazione 2021-2027.

È opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale), un elenco di tutte le operazioni scaglionate utilizzando il modello di cui all'allegato I dei presenti orientamenti.

A tal fine gli Stati membri si impegnano a garantire che le operazioni elencate nell'allegato I dei presenti orientamenti siano funzionanti, ossia materialmente completate o pienamente attuate, e contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il termine per la presentazione del pacchetto di affidabilità per il periodo contabile finale del periodo di programmazione 2021-2027. Un'operazione in tal modo scaglionata è considerata nel suo insieme e considerata completata solo dopo che entrambe le fasi sono state materialmente completate o pienamente attuate e hanno contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti. Il mancato completamento di un'operazione scaglionata secondo quanto programmato può dar luogo a rettifiche finanziarie per entrambe le fasi dell'operazione.

Al fine di richiedere formalmente lo scaglionamento di un grande progetto, è opportuno che gli Stati membri presentino o notifichino un grande progetto che prevede lo scaglionamento su due periodi di programmazione oppure una richiesta di modifica di un grande progetto già approvato nel periodo 2014-2020 (cfr. sezione 3.2 dei presenti orientamenti).

In linea con la sezione 11.2 dei presenti orientamenti, l'elenco delle operazioni scaglionate presentato insieme alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale) utilizzando il modello di cui all'allegato I dei presenti orientamenti non può essere modificato dopo la scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura, a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali.

⁽²⁸⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020.

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽³⁰⁾ Nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027, il titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è modificato in Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

7. OPERAZIONI NON FUNZIONANTI

Come indicato in precedenza, al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri devono garantire che tutte le operazioni (comprese le operazioni scaglionate dal periodo di programmazione 2007-2013) del programma funzionino, ossia siano state materialmente completate o pienamente attuate e abbiano contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti ⁽³¹⁾.

Gli Stati membri sono invitati a escludere dai conti del periodo contabile finale le spese sostenute e pagate per operazioni che non sono materialmente completate o pienamente attuate e/o che non contribuiscono agli obiettivi delle priorità pertinenti («operazioni non funzionanti»). Gli Stati membri possono tuttavia decidere di includere nei conti del periodo contabile finale tali spese a condizione che:

- il costo totale di ciascuna operazione non funzionante sia superiore a 2 milioni di EUR; e
- la spesa totale certificata alla Commissione per le operazioni non funzionanti non superi il 10 % della spesa totale ammissibile (UE e nazionale) decisa per il programma.

Includendo nei conti del periodo contabile finale le spese per operazioni non funzionanti, gli Stati membri si impegnano a completare materialmente o attuare pienamente tutte le operazioni non funzionanti, a garantire che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti entro il 15 febbraio 2026 e a rimborsare gli importi in questione al bilancio dell'UE qualora tali operazioni siano non funzionanti entro tale data.

È opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale), un elenco delle operazioni non funzionanti incluse nel programma utilizzando il modello di cui all'allegato II dei presenti orientamenti. È opportuno inoltre che gli Stati membri monitorino le operazioni non funzionanti e, entro il 15 febbraio 2026, forniscano alla Commissione le informazioni necessarie sul loro completamento materiale o sulla loro piena attuazione e sul loro contributo agli obiettivi delle priorità pertinenti.

Se le operazioni sono non funzionanti entro il 15 febbraio 2026, gli Stati membri, tenendo conto dello stato di completamento e di attuazione nonché del conseguimento degli obiettivi generali delle operazioni, dovrebbero fornire alla Commissione gli importi da rettificare e giustificare le modalità di calcolo degli importi. Una volta ricevute tali informazioni, la Commissione procederà al recupero degli importi in questione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

Se la Commissione non concorda con il calcolo degli importi da rettificare, essa può decidere di avviare una procedura di rettifica finanziaria.

Inoltre il mancato completamento materiale o la mancata piena attuazione delle operazioni e/o il loro mancato contributo agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il termine di cui sopra possono dar luogo a una rettifica finanziaria per una grave carenza nel raggiungimento dei target finali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ⁽³²⁾.

8. OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO O SOSPENSE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO

Prima di presentare i documenti di chiusura, è opportuno che gli Stati membri decidano se escludere dai conti del periodo contabile finale tutte o parte delle spese relative a qualsiasi operazione interessata da indagini nazionali in corso o sospesa in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

Tra gli esempi di indagini nazionali in corso figurano le indagini svolte da organismi nazionali diversi dalle autorità responsabili del programma (quali indagini di polizia, indagini giudiziarie o penali) il cui esito può incidere sulla legittimità e regolarità della spesa.

La sospensione di un'operazione in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo non proroga il termine ultimo per sostenere le spese ammissibili di cui all'articolo 65 dell'RDC.

⁽³¹⁾ Un'operazione che soddisfa la prescrizione dell'articolo 71 dell'RDC ma non è più funzionante al momento della chiusura del programma non dovrebbe essere considerata un'operazione non funzionante.

⁽³²⁾ Articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC.

Nessuna spesa può essere dichiarata per operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Se le operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo non sono escluse dai conti per il periodo contabile finale, è opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale, un elenco di tali operazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III dei presenti orientamenti.

Gli Stati membri devono informare ⁽³³⁾ la Commissione in merito all'esito delle indagini nazionali, dei procedimenti giudiziari e dei ricorsi amministrativi. Qualora siano accertate irregolarità, la Commissione procederà al recupero degli importi in questione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

9. SPESE INTERESSATE DA INDAGINI DELL'OLAF IN CORSO, DA RELAZIONI DELL'OLAF O DA AUDIT DELLA COMMISSIONE O DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Prima di presentare i documenti di chiusura, gli Stati membri sono invitati a escludere dai conti del periodo contabile finale le spese interessate da potenziali irregolarità individuate nelle indagini dell'OLAF in corso (se tali indagini e le spese interessate sono note agli Stati membri in tale fase), nelle relazioni dell'OLAF o negli audit della Commissione o della Corte dei conti europea. Se lo Stato membro contesta tali risultanze o gli importi di spesa interessati e include le spese interessate nei conti, la Commissione proseguirà la procedura in contraddittorio che può portare a una rettifica finanziaria. Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC, qualsiasi importo irregolare può essere sostituito utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

10. IRREGOLARITÀ

I conti di ciascun periodo contabile, compreso quello finale, devono comprendere, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, a livello di fondo e di categoria di regioni:

- gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile;
- gli importi da recuperare al termine del periodo contabile;
- i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 dell'RDC; e
- gli importi non recuperabili ⁽³⁴⁾.

Il formato per la comunicazione dei ritiri e dei recuperi, degli importi da recuperare, dei recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 dell'RDC e degli importi non recuperabili è stabilito nel modello dei conti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (rispettivamente appendici 2, 3, 4 e 5).

10.1. Trattamento delle irregolarità nel periodo contabile finale

Poiché dopo la domanda finale di pagamento intermedio da presentare entro il 31 luglio 2024 nessuna domanda di pagamento successiva può essere presentata alla Commissione, le detrazioni necessarie (anche se possono riferirsi alle spese dichiarate nei precedenti periodi contabili) devono essere effettuate nei conti del periodo contabile finale e comunicate conformemente al modello dei conti, in particolare le appendici 1, 2 e 8.

Ciò non riguarda gli importi da recuperare, gli importi non recuperabili o gli importi di cui alle sezioni 8 e 9 dei presenti orientamenti per i quali lo Stato membro ha deciso di mantenere la spesa interessata nei conti.

Se, a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, lo Stato membro decide di escludere le spese dai conti del periodo contabile finale a causa di una valutazione in corso della legittimità e regolarità di tali spese, se esse risultano successivamente legittime e regolari, non possono essere ridichiarate perché non vi saranno successive domande di pagamento intermedio in cui includerle.

⁽³³⁾ Fatti salvi gli obblighi di segnalazione di irregolarità conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Articolo 137, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC.

10.2. Importi da recuperare e importi non recuperabili

Nei conti del periodo contabile finale gli Stati membri possono indicare gli importi da recuperare e gli importi non recuperabili relativi alle spese dichiarate non solo nei precedenti periodi contabili, ma anche nel periodo contabile finale ⁽³⁵⁾. Gli Stati membri possono inoltre indicare nei conti del periodo contabile finale gli importi diventati da recuperare o non recuperabili dopo la fine del periodo contabile finale ma prima della presentazione dei documenti di chiusura.

La Commissione escluderà dal calcolo del saldo finale gli importi dichiarati come da recuperare e non recuperabili ⁽³⁶⁾.

La Commissione deciderà se rimborsare gli importi dichiarati attingendo al bilancio dell'Unione, sulla base dell'esito della procedura di recupero e/o della valutazione della Commissione in relazione agli importi non recuperabili, conformemente alla procedura stabilita nel regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/568 ⁽³⁷⁾. Anche gli importi di cui alle appendici 3 e 5 dei conti relativi alle spese dichiarate nel periodo contabile finale dovrebbero essere inclusi nell'appendice 1 dei conti per consentirne l'eventuale rimborso futuro da parte del bilancio dell'Unione, in attesa dell'esito di tali procedure o valutazioni.

È opportuno che lo Stato membro informi quanto prima la Commissione in merito all'esito del procedimento di recupero in corso.

Se uno Stato membro giunge alla conclusione che gli importi non recuperabili debbano essere imputati al bilancio dell'Unione, esso dovrebbe presentare alla Commissione una richiesta di conferma di tale conclusione utilizzando il modulo di cui all'allegato del regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/568. La Commissione determinerà se è opportuno imputare gli importi non recuperabili al bilancio dell'Unione conformemente alle norme di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento. Si tratta degli importi non recuperabili inclusi nell'appendice 5 («importi non recuperabili») dei conti del programma di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione e anche degli importi inclusi nell'appendice 3 («importi da recuperare») del medesimo allegato come importi da recuperare che potrebbero diventare non recuperabili dopo la presentazione dei conti per il periodo contabile finale.

10.3. Rischio di irregolarità che comportano ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione

Se è stato individuato un rischio di irregolarità che comporta ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione, le autorità nazionali devono rispettare le scadenze seguenti:

- per le spese dedotte dai conti di un periodo contabile precedente quello finale a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, le ulteriori verifiche devono essere completate in tempo per consentire la dichiarazione delle spese al più tardi nella domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale, il cui termine di presentazione è il 31 luglio 2024;
- in caso di rischio di irregolarità che comportino ulteriori verifiche sulle spese dichiarate nel periodo contabile finale, la decisione in merito alla loro legittimità e regolarità e, di conseguenza, la decisione di mantenere tali spese o di detrarre dai conti del periodo contabile finale dovrebbero essere adottate al momento della presentazione dei conti, il cui termine di presentazione è il 15 febbraio 2025, o il 1° marzo 2025, se prorogata dalla Commissione.

⁽³⁵⁾ Al fine di consentire agli Stati membri di avvalersi della possibilità prevista dall'RDC di dichiarare gli importi da recuperare relativi al periodo contabile finale del periodo di programmazione come non recuperabili alla chiusura o dopo la chiusura.

⁽³⁶⁾ Ne risulterà un importo inferiore da pagare o liquidare in caso di saldo finale positivo o un importo più elevato da recuperare nei casi per i quali il saldo finale è un recupero.

⁽³⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 97 del 13.4.2016, pag. 1).

10.4. Importi recuperati dopo la chiusura

Se lo Stato membro ha constatato irregolarità dopo la chiusura in relazione alle spese incluse nei conti, gli importi recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti al bilancio dell'Unione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

11. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

11.1. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura

I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 15 febbraio 2025 ⁽³⁸⁾ (ad eccezione dell'ultima relazione di attuazione annuale del FEAMP, che deve essere presentata entro il 31 maggio 2024 ⁽³⁹⁾). Tale termine può essere prorogato dalla Commissione al 1° marzo 2025, previa comunicazione dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

La Commissione disimpegna automaticamente la parte degli impegni ancora aperta al 31 dicembre 2023 qualora uno qualsiasi dei documenti di chiusura non le sia stato presentato entro il 15 febbraio 2025 (o il 1° marzo 2025, se il termine è stato prorogato dalla Commissione) ⁽⁴⁰⁾. In tal caso, la chiusura del programma sarà effettuata sulla base delle informazioni disponibili.

La mancata presentazione di uno dei documenti di chiusura può indicare una grave carenza nel sistema di gestione e di controllo del programma che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma. In tali casi, la Commissione può decidere di imporre una rettifica finanziaria.

11.2. Modifica dei documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione

Gli Stati membri non possono modificare i documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali.

11.3. Disponibilità dei documenti

In linea con l'articolo 140, paragrafo 1, dell'RDC, il periodo di conservazione per la disponibilità dei documenti potrebbe essere interrotto in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Se lo Stato membro ha optato per lo scaglionamento di un'operazione in due periodi di programmazione (ai sensi della sezione 6 dei presenti orientamenti), la Commissione presenterà una richiesta di interruzione del periodo di conservazione per la prima fase di tale operazione fino all'inizio del periodo di conservazione per la seconda fase dell'operazione, conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, quarto comma, dell'RDC.

Se lo Stato membro ha scelto di utilizzare il tempo ulteriore concesso dalla Commissione per completare materialmente o attuare pienamente l'operazione non funzionante e per garantire che contribuisca agli obiettivi delle priorità pertinenti (di cui alla sezione 7 dei presenti orientamenti), la Commissione, a norma dell'articolo 140, paragrafo 1, quarto comma, chiederà un'interruzione del periodo di conservazione per tale operazione fino a quando riceverà la notifica del suo funzionamento, ossia che è stata materialmente completata o pienamente attuata contribuendo agli obiettivi delle priorità pertinenti.

L'interruzione è giustificata dal fatto che l'ammissibilità e il funzionamento complessivi dell'intera operazione (entrambe le fasi) possono essere verificati o controllati dai servizi della Commissione o dalla Corte dei conti europea solo al suo completamento.

⁽³⁸⁾ Articolo 138 e articolo 141, paragrafo 1, dell'RDC e articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

⁽³⁹⁾ Articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽⁴⁰⁾ Articolo 136, paragrafo 2, dell'RDC.

12. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

12.1. Relazione di attuazione finale

La relazione di attuazione finale dei programmi sostenuti dal FESR, dall'FSE e dal Fondo di coesione deve includere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 5 (per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea) e all'articolo 111, paragrafo 3, dell'RDC (per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione).

La struttura della relazione di attuazione finale è stabilita nell'allegato V (obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione) e nell'allegato X (obiettivo Cooperazione territoriale europea) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione.

La relazione di attuazione finale dovrebbe inoltre comprendere:

- un elenco di tutte le operazioni scaglionate con l'importo delle spese ammissibili per la prima fase sostenute nel periodo di programmazione 2014-2020 conformemente alla sezione 6 dei presenti orientamenti. Tale elenco deve seguire il modello che figura all'allegato I dei presenti orientamenti;
- un elenco di tutte le operazioni non funzionanti conformemente alla sezione 7 dei presenti orientamenti. Tale elenco dovrebbe seguire il modello che figura all'allegato II dei presenti orientamenti;
- un elenco di tutte le operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, conformemente alla sezione 8 dei presenti orientamenti. Tale elenco dovrebbe seguire il modello che figura all'allegato III dei presenti orientamenti.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP non è richiesta una relazione di attuazione finale. L'ultima relazione di attuazione annuale (che dovrebbe includere le tabelle di cui agli allegati I, II e III dei presenti orientamenti, se del caso) deve invece essere presentata entro il 31 maggio 2024 e includere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, dell'RDC e all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 508/2014. La struttura di tale relazione di attuazione annuale è stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione.

12.1.1. Relazioni sui grandi progetti

Includendo un grande progetto nella relazione di attuazione finale (tabella 12 dell'allegato V del regolamento (UE) 2015/207 della Commissione), lo Stato membro conferma che il grande progetto è materialmente completato o pienamente attuato e contribuisce agli obiettivi delle priorità pertinenti. I grandi progetti non funzionanti o che sono scaglionati dovrebbero essere comunicati conformemente alle sezioni 6 e 7 dei presenti orientamenti ⁽⁴¹⁾.

Nella colonna «Osservazioni» della tabella 12, gli Stati membri dovrebbero indicare se il grande progetto è stato attuato conformemente alla documentazione presentata o notificata alla Commissione a norma dell'articolo 102 o 103 dell'RDC, che ha costituito la base della decisione di approvazione del contributo finanziario al progetto da parte della Commissione, sotto forma di decisione o di accordo tacito. Gli Stati membri dovrebbero descrivere e spiegare eventuali divergenze nell'attuazione del grande progetto rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui sopra.

La Commissione valuterà la conformità del grande progetto attuato alla documentazione presentata o notificata (e, se del caso, alla decisione della Commissione che approva il contributo finanziario). A tal fine, la Commissione terrà conto delle ragioni e delle conseguenze di un'eventuale non conformità del grande progetto attuato con la documentazione alla base dell'approvazione della Commissione e potrà imporre una rettifica finanziaria.

12.1.2. Accettazione e scadenze

La Commissione esaminerà la relazione di attuazione finale e informerà lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa ⁽⁴²⁾. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intenderà accettata.

⁽⁴¹⁾ I grandi progetti non sono pertinenti ai programmi sostenuti dal FEAMP.

⁽⁴²⁾ Articolo 50, paragrafo 7, dell'RDC.

Gli Stati membri avranno due mesi di tempo per rispondere alle osservazioni della Commissione sulla relazione di attuazione finale. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine di altri due mesi. La relazione di attuazione finale sarà accettata se la Commissione non ha osservazioni o se tutte le osservazioni della Commissione sono state adeguatamente affrontate.

12.2. Conti

I conti relativi al periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, devono includere le informazioni di cui all'articolo 137, paragrafo 1, dell'RDC. La struttura dei conti è stabilita nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione. Essi devono essere elaborati tenendo conto dei requisiti specifici per il periodo contabile finale (cfr. in particolare la sezione 10).

12.2.1. Esame e accettazione

L'esame e l'accettazione dei conti del periodo contabile finale seguono le stesse norme stabilite per l'esame e l'accettazione dei conti di qualsiasi altro periodo contabile.

La Commissione applicherà procedure per l'esame e l'accettazione dei conti del periodo contabile finale e comunicherà allo Stato membro, entro il 31 maggio 2025, se accetta i conti come completi, accurati e veritieri ⁽⁴³⁾.

12.3. Dichiarazione di affidabilità di gestione e sintesi annuale

La struttura della dichiarazione di affidabilità di gestione per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, figura nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione.

12.4. Parere di audit e relazione di controllo

La struttura del parere di audit per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, è stabilita nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione.

La struttura della relazione di controllo per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, è stabilita nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione.

Se un sistema comune di gestione e di controllo si applica a più di un programma, lo Stato membro può scegliere di fornire le informazioni richieste in un'unica relazione di controllo relativa a tutti i programmi interessati.

La relazione di controllo per il periodo contabile finale dovrebbe comprendere inoltre:

- informazioni sulle risultanze in sospeso derivanti dagli audit svolti dai servizi della Commissione o dalla Corte dei conti europea, che dovrebbero essere fornite nella sezione 8 «Altre informazioni» della relazione di controllo;
- la garanzia della legittimità e regolarità della spesa nell'ambito degli strumenti finanziari (articoli 41 e 42 dell'RDC);
- garanzia dell'affidabilità dei dati relativi agli indicatori;
- la garanzia che l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro (articolo 129 dell'RDC).

12.4.1. Strumenti finanziari

Per gli strumenti finanziari, le autorità di audit dei programmi dovrebbero ottenere la garanzia che gli importi finali dichiarati alla chiusura siano ammissibili. Tali informazioni dovrebbero essere fornite nella sezione 9 «Livello complessivo di affidabilità» della relazione di controllo e, se del caso, in altre sezioni della relazione (in particolare le sezioni 4 «Audit dei sistemi» e 5 «Audit delle operazioni»).

⁽⁴³⁾ Articolo 139 dell'RDC.

Per gli strumenti finanziari soggetti a domande scaglionate di pagamento intermedio (tranche di pagamenti anticipati) ⁽⁴⁴⁾, l'ammissibilità delle spese relative all'ultima tranche, nonché del 15 % al massimo degli importi inclusi nelle tranche precedenti, potrebbe non essere coperta da precedenti audit delle operazioni. Le autorità di audit del programma dovrebbero ottenere garanzie sulla legittimità e regolarità di tali spese prima della presentazione dei conti per il periodo contabile finale. Non è tuttavia necessario che il destinatario finale abbia completato l'attuazione di un investimento sostenuto dallo strumento finanziario entro la data della presentazione dei documenti di chiusura. Le autorità di audit del programma dovrebbero comunicare, nella relazione di controllo per il periodo contabile finale, il modo in cui hanno ottenuto tale garanzia e confermare alla Commissione l'ammissibilità della spesa totale degli strumenti finanziari a norma dell'articolo 42 dell'RDC.

Per gli strumenti finanziari alla chiusura, si raccomanda che l'autorità di audit del programma copra la restante parte di spese ammissibili non coperte in precedenza durante gli audit delle operazioni. Non è necessario che tutti gli strumenti finanziari siano sottoposti a revisione contabile alla chiusura, ma nessuno strumento finanziario dovrebbe essere escluso dalla selezione casuale. Inoltre le autorità di audit del programma possono decidere di raggruppare gli strumenti finanziari selezionati ai fini dei loro audit, visto che i risultati ottenuti saranno applicabili a tutti gli strumenti finanziari all'interno del gruppo.

Le autorità di audit del programma dovrebbero effettuare un audit di un campione statistico di investimenti e costi e commissioni di gestione e possono trattare tali spese come un ulteriore periodo di campionamento al fine di utilizzare i risultati degli audit effettuati in precedenza ⁽⁴⁵⁾.

12.4.2. Affidabilità dei dati

Le autorità di audit del programma dovrebbero trarre conclusioni sull'affidabilità dei dati relativi agli indicatori nella relazione di controllo del periodo contabile finale, compresa una conclusione sulla valutazione del requisito fondamentale 6 «Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari» di cui alla tabella 1 dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione. Tale valutazione del requisito fondamentale 6 dovrebbe includere la conferma della correttezza dei dati aggregati comunicati alla Commissione.

12.4.3. Spesa pubblica versata ai beneficiari

L'autorità di certificazione dovrebbe garantire che, nei suoi calcoli per i conti finali, sia rispettata la conformità all'articolo 129 dell'RDC. L'autorità nazionale di audit dovrebbe includere questo aspetto nel suo audit dei conti per il periodo contabile finale e riferire in merito all'affidabilità ottenuta nel capitolo 6 della relazione finale di controllo.

13. PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

Il pagamento del saldo finale avverrà entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva ⁽⁴⁶⁾.

Ciò non pregiudica la facoltà della Commissione di interrompere il termine per il pagamento del saldo finale o di sospendere il pagamento.

14. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ

Le questioni relative alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese dei conti accettati possono essere sollevate dalla Commissione dopo il pagamento del saldo finale e la chiusura del programma.

La chiusura del programma non pregiudica il diritto della Commissione di imporre rettifiche finanziarie a norma degli articoli 85, 144 e 145 dell'RDC e, inoltre, nel caso del FEAMP, dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 508/2014.

⁽⁴⁴⁾ Articolo 41 dell'RDC.

⁽⁴⁵⁾ Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'RDC e gli strumenti finanziari istituiti a norma della lettera b) dello stesso articolo, attuati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) o da altre istituzioni finanziarie internazionali, i costi e le commissioni di gestione addebitati dalla BEI/dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o da altre istituzioni finanziarie internazionali sono controllati da revisori esterni della BEI/del FEI. Inoltre i revisori esterni della BEI/del FEI verificano i costi e le commissioni di gestione addebitati dagli intermediari finanziari selezionati a livello nazionale dal FEI per prestiti e strumenti di capitale.

⁽⁴⁶⁾ Articolo 141, paragrafo 2, dell'RDC.

ALLEGATO IV

ESEMPIO DI CALCOLO DEL SALDO FINALE PER UN PROGRAMMA

Chiusura 2014 - 2020

Priorità	Piano finanziario						Pubblico /Totale	Tasso di cofinanziamento	Dichiarazione delle spese (tutti i periodi contabili passati)	Pagate in tutti i periodi contabili passati	Dichiarazione delle spese (periodo contabile finale)		Somma del totale pagato negli anni passati e del contributo dei fondi nell'ultimo anno	Calcolo a livello dell'asse prioritario (tutti gli anni, incluso l'ultimo)		Calcolo a livello del programma		Dichiarazione delle spese tutti i periodi	
	Totale ammissibile	UE (contributo dei fondi)	Contropartita nazionale	Pubblico nazionale	Privato nazionale (*)	Pubblico /Totale					Spesa totale	Contributo pubblico		Spesa totale	Contributo pubblico	Limite di flessibilità	Importo trattenuto a livello di priorità (2)	Massimale del contributo pubblico (3)	Massimale dell'importo trattenuto a livello di priorità e del contributo dei fondi (4)
	A = B + (z)	B	(z) = (x) + (y)	(x)	(y)	P / T	C = B/A	D1	E1	D	E	M = P + F	H = B + B * 10%	J = min(M, H)	K = (E + E1)	L = min(J, totale B per categoria di regioni)	D = D1	E = E1	
Priorità 1	95 000	81 000	14 000	14 000	0	P	85%	70 000	70 000	30 000	25 579	85 263	89 100	85 263	100 000	85 263	100 000	100 000	
Priorità 2	60 000	45 000	15 000	15 000	0	P	75%	34 000	34 000	20 000	15 000	40 500	49 500	40 500	54 000	40 500	54 000	54 000	
Priorità 3	61 000	52 000	9 000	9 000	0	P	85%	44 000	44 000	20 000	17 049	54 557	57 200	54 557	64 000	54 557	64 000	64 000	
Meno sviluppati	216 000	178 000	38 000	38 000	0			148 000	148 000	70 000	57 628	180 321	195 800	180 321	218 000	178 000	218 000	218 000	
Priorità 4	800	600	200	150	50	T	75%	500	400	220	180	540	660	540	580	540	720	580	
Priorità 5	7 000	6 000	1 000	800	200	T	86%	6 500	5 500	1 500	700	6 857	6 600	6 600	6 200	6 600	8 000	6 200	
Priorità 6	27 000	20 000	7 000	5 000	2 000	T	74%	20 000	17 000	4 000	2 200	17 778	22 000	17 778	19 200	17 778	24 000	19 200	
Transizione	34 800	26 600	8 200	5 950	2 250			27 000	22 900	5 720	3 080	25 175	29 560	24 918	25 980	24 918	32 720	25 980	
Programma	250 800	204 600	46 200	43 950	2 250			175 000	170 900	75 720	73 080	243 980	243 980	202 918	243 980	202 918	250 720	243 980	

(*) Da compilare solo quando gli assi prioritari sono espressi in costi totali

(1) L'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, stabilito nell'ultimo piano finanziario in vigore, alla spesa ammissibile dichiarata

(2) Il massimale della partecipazione dei fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo è aumentato del 10%

(3) Il massimale del contributo pubblico dichiarato solo a livello di programma

(4) Il massimale della partecipazione di ciascun fondo al programma operativo, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo